

COMUNE DI SORTINO

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa e Provincia)

ORDINANZA Nº 108

DET 55-11-505 3

OGGETTO:

Sospensione temporanea delle attività del C.C.R. di c.da Pennino e posizionamento dei cassoni scarrabili destinati alla raccolta dei rifiuti differenziati, presso l'ex Mattatoio di C.da Albinelli .

IL SINDACO

PREMESSO

Che il Comune di Sortino nell'anno 2003, ha realizzato il Centro Comunale di Raccolta sito in c.da Pennino, di cui è proprietario. La struttura è collegata al Centro urbano tramite strada statale S.P. n.9 Sortino Carlentini;

Che con Determinazione di Settore Tecnico n.261 del 06/08/2020 reg. Gen. n.719 del 10/0972020 è stata disposta l'apertura al pubblico della struttura e contestualmente l'area è stata consegnata, ai fini della gestione, all'A.T.I. Prosat – Progitec con sede a Priolo Gargallo (SR) in via brenta n.35, ditta gestore dei servizi ambientali previsti nell'A.R.O. "Sortino Pantalica";

Che è programma dell'Amministrazione procedere all'adeguamento dei requisiti tecnico gestionali di cui al D. Lgs 8 Aprile 2008, come previsti dall'art.183 comma 1, lettera c del Decreto Lgs 3 aprile 2006 n°152;

Che l'Amministrazione comunale, in linea con la programmazione d'ambito in materia di rifiuti, esplicitata nel Piano di Intervento dell'ARO "Sortino – Pantalica", ha inteso partecipare all'avviso pubblico emanato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, presentando un progetto esecutivo, per l'adeguamento del C.C.R.

Che con D.D.G. n.503 del 31/05/2023 è stato approvato il finanziamento del progetto esecutivo dell'intervento "Lavori di adeguamento del C.C.R. del Comune di Sortino sito in C.da Pennino" in favore del Comune di Sortino (SR);

Che a seguito dell'espletamento delle procedure di gara con contratto rep. n.190/2023, sono stati affidati ed hanno avuto inizio i lavori di adeguamento previsti nel progetto approvato dall'Assessorato;

Che con nota prot. n.15784 del 21/11/2023, la direzione lavori incaricata, richiede la temporanea chiusura dell'area di cantiere, al fine di poter effettuare e completare i lavori di adeguamento;

PRESO ATTO

Che l'utilizzo della suddetta area da parte soggetti terzi (impresa che effettua i lavori), interferisce con le attività di deposito temporaneo dei rifiuti differenziati da parte dell'utenza e della ditta gestore dell'impianto;

Che per l'esecuzione di alcune lavorazioni si rende altresì indispensabile lo sgombero temporaneo delle attrezzature (cassoni scarrabili) presenti nell'area;

Che appare comunque indispensabile garantire la prosecuzione dell'attività essenziale di raccolta, nelle more dell'esecuzione dei lavori di adeguamento della struttura;

Che si rende necessario valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti come indicato dall'art.191 del Decreto L.vo n.152/2006, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di raccolta differenziata e alla stesso tempo garantire un adeguato livello di tutela della salute e dall'ambiente nell'ambito del territorio Comunale;

VALUTATA

L'esigenza di sospendere momentaneamente le attività di conferimento dei rifiuti differenziati da parte dell'utenza e del gestore, e valutata altresì la possibilità di trasferire temporaneamente i cassoni per la raccolta differenziata presso l'area Comunale recintata denominata ex mattatoio sito in c.da Albinelli;

La necessità di fare ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art.191 ex Decreto L.vo n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di non sospendere un servizio

essenziale quale è la raccolta dei rifiuti è nello stesso tempo tutelare la salute pubblica e l'ambiente, ciò per il tempo strettamente necessario al completamento degli interventi di adeguamento del Centro Comunale di Raccolta, stimato in giorni dieci;

PRESO ATTO

Che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare, fatta salva la temporanea chiusura del centro di raccolta;

Che la mancanza di un'alternativa valida al servizio di raccolta rifiuti svolto dal Centro di Raccolta di c/da "Pennino", determina un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica, facilitando il ricorso all'abbandono indiscriminato degli stessi;

CONSIDERATO

- che l'attività svolta nel Centro Comunale di raccolta riveste e si caratterizza per un rilevante di interesse pubblico per il Comune di Sortino necessario per incentivare, e nel contempo controllare i diversi flussi delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani prodotti sul territorio comunale;
- che l'area attrezzata è attualmente parte integrante e imprescindibile di tale sistema di raccolta differenziata
 e di raccolta dei rifiuti urbani in genere e che l'esercizio di tale Centro Comunale di raccolta è ritenuto da
 questa Amministrazione Comunale del tutto strategico ed imprescindibile all'interno della dinamica delle
 raccolte differenziate dei rifiuti urbani, attività queste che tra l'altro sono certamente riconducibili come
 servizi pubblici essenziali e pertanto non interrompibili;
- che appare indispensabile garantirne la prosecuzione dell'attività, nelle more dell'adeguamento dell'area Comunale del cdr di C/da "Pennino" al DM 8/4/2008 e ss.mm.ii. e della realizzazione delle opere necessarie;
- che la durata del trasferimento delle attività avrà una durata limitata di giorni 10 a partire dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- che avuto riguardo da un lato al pregiudizio che potrebbe derivare dalla chiusura temporanea del Centro di Raccolta per quanto attiene l'igiene pubblica e la tutela della salute e dell'ambiente, e dall'altro del temporaneo nonché minimo contenuto derogatorio del presente atto rispetto alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 8 aprile 2008 e ss.mm.ii., rende evidente il legittimo ed inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 d.lgs.vo n.152/2006 atta comunque a garantire la miglior forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile nel caso di specie;

VISTO

- l'art. 198 del D.Lgs n. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 191 del D.Lgs n.152/2006 ove è previsto il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti";
- l'art. 193 comma 15 del D.Lgs n.152/2006 che regolamenta gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili;
- il D.Lgs. 16/01/2008 n. 4, che corregge ed integra il D.Lgs. 152/2006;
- l'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sulle competenze del Sindaco;
- l'articolo 54 del D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267 ce ss.mm.ii. che prevede l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di Igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- tutto quanto sopra premesso e ritenuto,

VERIFICATA

la situazione di eccezionale ed urgente necessità, anche di tutela della salute pubblica ed ambientale;

IL SINDACO

con i poteri di cui l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, che conferisce al Sindaco, qualora si verifichino condizioni di urgente necessità, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, pur garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, ravvisata ed accertata la concorrenza di tutti gli elementi, presupposti e condizioni che giustificano l'adozione del sopra richiamato articolo

ORDINA

per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo anche le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente,

- La sospensione temporanea per giorni 10 (Dieci), con decorrenza dal giorno 23/11/2023, delle le attività di conferimento dei rifiuti differenziati da parte della ditta gestore dei servizi ambientali e dell'utenza presso il Centro Comunale di Raccolta di c.da Pennino;
- Il trasferimento temporaneo dei cassoni e delle attività svolte dalla ditta Progitec, gestore dei servizi ambientali, necessarie per la raccolta differenziata dal CCR di c.da Pennino, per il periodo limitato di giorni 10 (dieci), presso l'area Comunale recintata denominata ex mattatoio, sito in c.da Albinelli;
- 3. E' fatto obbligo alla ditta Progitec, di conferire in regime di raccolta differenziata, per il periodo indicato, i rifiuti solidi urbani differenziati, presso l'area Comunale recintata denominata ex mattatoio sito in c.da Albinelli;
- 4. Al termine dei previsti dieci giorni di sospensione, dovrà essere ripristinato il normale svolgimento delle attività presso il Centro Comunale di Raccolta di c.da Pennino;
- 5. L'impresa Progitec, gestore dei servizi ambientali, sarà onerato dell'osservanza di tutte le norme previste ed in particolare a svolgere le seguenti funzioni:
 - a. curare l'apertura e la chiusura della struttura;
 - b. provvedere all'allestimento e posizionamento dei presidi di sicurezza (estintori);
 - c. curare la pulizia dell'area;
 - d. effettuare un accurato controllo visivo dei carichi ai fini dell'ammissione;
 - e. segnalare agli uffici comunali competenti ogni e qualsiasi disfunzione venga rilevata, sia essa riferita alle strutture o attrezzature,
 - f. sorvegliare affinché siano evitati danni alla struttura ed alle attrezzature;

I soggetti autorizzati al conferimento dei rifiuti nei cassoni scarrabili sono esclusivamente gli operatori della ditta gestore servizi ambientali del Comune di Sortino;

AVVERTE

che ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dallo stesso termine.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l'affissione all'albo pretorio on line del Comune di Sortino, sul sito istituzionale http://www.comune.sortino.sr.it e sul link "Amministrazione Trasparente" del medesimo sito.

Il presente provvedimento è inoltrato agli Organi preordinati a funzioni di controllo del territorio, per le rispettive competenze, nel seguito elencati:

- Alla Stazione Carabinieri di Sortino tsr24350@pec.carabinieri.it;
- Alla Polizia Municipale;
- Al Settore Tecnico del Comune di Sortino;
 All'impresa Progitec s.r.l. progitecsnc@pec.it;

La presente ordinanza è immediatamente eseguibile.

Sortino 22/11/2023